



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 28, commi 2 e 3, dispone che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, e può adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia;

VISTO l'articolo 1 comma 7, lettera q), e comma 8, lettera b), punto 1), della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI), i seguenti compiti e funzioni:

- l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
- l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) del 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas e, al comma 1, art.8, è stato istituito, presso lo stesso Ministero, il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2014 che ha ricostituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio per la durata di un triennio, con decorrenza 1 aprile 2014 e scadenza 31 marzo 2017;

VISTI i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e 19 gennaio 2017 di aggiornamento dei componenti del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, che ha modificato la composizione del Comitato Tecnico di emergenza e monitoraggio di cui al citato decreto ministeriale 26 settembre 2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il mantenimento del Comitato è necessario in quanto Organismo collegiale tecnico ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso la sola utilizzazione del personale dell'Amministrazione, anche ai fini della attuazione del Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 citato in premessa, e che ai componenti non è corrisposto alcun compenso,

DECRETA

Articolo 1

1. In relazione alla prevenzione e alla gestione di eventuali situazioni di crisi di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010, al fine di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, nonché di formulare proposte per il ricorso agli strumenti di intervento nelle possibili situazioni di crisi dell'approvvigionamento di gas, monitorare l'attuazione, le procedure e la tempistica di attivazione dei citati strumenti di intervento, è ricostituito, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, di cui al comma 1, dell'art.8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 settembre 2001, come modificato dall'articolo 1 del decreto 31 maggio 2017.
2. La composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio è la seguente:
 - ing. **Gilberto Dialuce**, Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche – **Presidente**;
 - ing. **Liliana Panei**, dirigente della Divisione V della DGSAIE, rappresentante della stessa Direzione, ed in caso di assenza o impedimento sostituita dal dr. **Giovanni Perrella**, della Segreteria tecnica che collabora con la DGSAIE;
 - dr. **Mauro Sgaramella**, dirigente della Div. III della DGMEREEN, rappresentante della stessa Direzione, ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Fabio Ferrini**;
 - ing. **Silvia Grandi**, dirigente della Divisione VI della DGS-UNMIG, rappresentante della stessa Direzione, ed in caso di assenza o impedimento è sostituita dall'avv. **Arianna Cofini**;
 - ing. **Lorenzo Monterosso**, rappresentante dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, ed in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'ing. **Massimo Ricci**;



- ing. **Gianluca Zonta**, rappresentante della società SNAM RETE GAS S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Antonio Anchora**;
 - dott. **Federico Frassi**, rappresentante della società S.G.I. S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Paolo Alessio**;
 - l'ing. **Massimiliano Erario**, rappresentante della STOGIT S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Cesare Vecchietti**;
 - ing. **Gabriele Lucchesi**, rappresentante della società EDISON STOCCAGGIO S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Paolo Merello**;
 - ing. **Ezio Nini** rappresentante della INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dalla dott.ssa **Alberta Aimola**;
 - ing. **Guido Guida**, rappresentante della società TERNA, ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Mauro Caprabanca**;
 - ing. **Vittorio Musazzi**, rappresentante della società GNL ITALIA S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Giuseppe Vareschi**;
 - ing. **Carlo Mangia**, rappresentante della società ADRIATIC LNG, ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Corrado Papa**;
 - dott.ssa **Marika Venturi**, rappresentante della società OLT offshore LNG TOSCANA S.p.A., ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dall'ing. **Michele Tosi**;
 - dott.ssa **Concetta Cecere**, esperto;
 - ing. **Renato Urban**, esperto
 - ing. **Giancamillo Ambrosini**, esperto;
 - ing. **Daniele Marzorati**, esperto.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono assicurate, dall'avv. Francesca di Macco e dalla sig.ra Ines Monacelli della Div. V della DGSAIE.
4. Il Comitato di cui al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non è annoverabile tra quelli assoggettabili al controllo di legittimità dell'Ufficio Centrale del Bilancio ai sensi degli art. 2,5, e 6 del d.lgs. n. 123/2011.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.

Roma, 20 settembre 2017

IL MINISTRO

Carlo Calenda